

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10 Sanità Veterinaria

Decreto di riconoscimento definitivo per lo stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale con sede legale in Messina, Ditta Samambiente S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*”.

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca “*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine*”.

animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni.”*

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017 recante *“Costituzione del Governo della Regione Siciliana”;*

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute;

VISTO il decreto n. 1051/2018 del 7 giugno 2018 con il quale lo stabilimento della ditta *“Samambiente S.r.l.”* con sede legale nel comune di Messina nella via Torrente Pace n. 8 e stabilimento sito in Belpasso (CT) nella Strada Provinciale n. 134, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (Ce) n. 1069/2009, con la attribuzione dell’*approval number* n. 4940 ai fini dell’esercizio della attività di:

Sezione I, Settore: Attività intermedie [art.24, (1) (h)] – Magazzinaggio di sottoprodotti derivati [art.24, (1)(i) ; Categoria 1-2-3; Attività: Cernità, Taglio, Refrigerazione, Salagione; Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne e ossa, farine di pesce, ciccioli, sangue, prodotti sanguigni per uso zootecnico, prodotti sanguigni per uso tecnico, farine di sangue, grassi fusi/olio pesce per usi div da alim. an e oleo, grassi fusi per uso oleochimico, grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico, derivati dei grassi, latte, prodotti di latte e colostro, prodotti dell’uovo, prodotti alimentari, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali di allevamento, carcasse di animali da circo, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali da esperimento, altre carcasse di animali, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, fanghi di centrifugazione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura, insetti incluso vermi, altri soa non trasformati, animali acquatici e parti di tali animali;

Sezione II, Settore: Magazzinaggio di prodotti derivati [art.24, (1)(j) ; Categoria 1-2-3; Attività: Destinati a smaltimento (i), Destinati all’alimentazione animale (iii)), destinati ad uso fertilizzanti(iV); Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne e ossa, farine di pesce, ciccioli, sangue, prodotti sanguigni per uso zootecnico, prodotti sanguigni per uso tecnico, farine di sangue, grassi fusi/olio pesce usi div da alim. an e oleo, grassi fusi per uso oleochimico, grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico, derivati dei grassi, latte, prodotti di latte e colostro, prodotti dell’uovo, prodotti alimentari, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali di allevamento, carcasse di animali da circo, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali da esperimento, altre carcasse di animali, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, fanghi di centrifugazione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura, insetti incluso vermi, altri soa non trasformati, animali acquatici e parti di tali animali;

VISTA la nota protocollo n. 82298 del 24 luglio 2018, con la quale il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha espresso il nulla osta all'emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE 1069/2009, per lo stabilimento di cui al sopracitato decreto di riconoscimento condizionato;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, il riconoscimento definitivo all'impianto;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta “ **Samambiente S.r.l.** ” con sede legale nel comune di Messina nella via Torrente Pace n. 8 e sede produttiva dell'impianto in Belpasso (CT) nella Strada Provinciale n. 134 il cui legale rappresentante è il sig. ██████████

██████████ individuato nella planimetria già acclusa al decreto n. 1051 del 7 giugno 2018, è riconosciuto idoneo in via definitiva, ai sensi del Regolamento (CE n. 1069/2009, ai fini dell'esercizio dell'attività di:

Sezione I, Settore: Attività intermedie [art.24, (1) (h)] – Magazzinaggio di sottoprodotti derivati [art.24, (1)(i) ; Categoria 1-2-3; Attività: Cernità, Taglio, Refrigerazione, Salagione; Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne e ossa, farine di pesce, ciccioli, sangue, prodotti sanguigni per uso zootecnico, prodotti sanguigni per uso tecnico, farine di sangue, grassi fusi/olio pesce per usi div da alim. an e oleo, grassi fusi per uso oleochimico, grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico, derivati dei grassi,latte, prodotti di latte e colostro, prodotti dell'uovo, prodotti alimentari, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali di allevamento, carcasse di animali da circo, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali da esperimento, altre carcasse di animali, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, fanghi di centrifugazione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura, insetti incluso vermi, altri soa non trasformati, animali acquatici e parti di tali animali;

Sezione II, Settore: Magazzinaggio di prodotti derivati [art.24, (1)(j) ; Categoria 1-2-3; Attività: Destinati a smaltimento (i), Destinati all'alimentazione animale (iii)), destinati ad uso fertilizzanti(iv); Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne e ossa, farine di pesce, ciccioli, sangue, prodotti sanguigni per uso zootecnico, prodotti sanguigni per uso tecnico, farine di sangue, grassi fusi/olio pesce usi div da alim. an e oleo, grassi fusi per uso oleochimico, grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico, derivati dei grassi,latte, prodotti di latte e colostro, prodotti dell'uovo, prodotti alimentari, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali di allevamento, carcasse di animali da circo, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali da esperimento, altre carcasse di animali, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, fanghi di centrifugazione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura, insetti incluso vermi, altri soa non trasformati, animali acquatici e parti di tali animali;

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimento **4940** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI. che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Articolo 3

L'impresa di sottoprodotti di origine animale deve garantire che i sottoprodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento, deve mantenere il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, se prevista, che dovrà sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo, se previste, devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta “ **Samambiente S.r.l.**”

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale devono avvenire in conformità con quanto previsto dal regolamento citato in premessa.

Articolo 5

Il presente Decreto viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla Ditta interessata. Viene altresì pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge n.21 del 2014, sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, li 05/09/2018

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(A. Virga)

L'Estensore
Sig .E. Longo